

Regolamento per l'assegnazione di una quota dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria (U2) alle Chiese ed ad altri edifici religiosi

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27.07.16
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30.09.2020
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 12.09.2022

Indice:

Art. 1 – Definizione

Art. 2 – Determinazione risorse

Art. 3 – Soggetti beneficiari

Art. 4 – Spese rimborsabili

Art. 5 – Modalità di presentazione della richiesta di rimborso

Art. 6 – Destinazione risorse

Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo

Art. 8 – Disposizione finale

Art. 9 – Trattamento dati personali

Art. 1 – Definizione

1. Il Comune di Gambettola destina una quota dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria (U2) agli interventi di riuso e rigenerazione urbana di edifici di culto e relative pertinenze, ubicati sul territorio comunale.

2. Ai fini del presente regolamento, per edifici di culto e relative pertinenze si intendono:

- gli edifici per il culto aperti al pubblico;
- gli edifici destinati allo svolgimento di attività funzionalmente connesse alla pratica del culto, cioè edifici adiacenti o comunque connessi con gli edifici per il culto nei cui locali, ancorché non si tengano funzioni religiose, siano svolte, in via prevalente, attività correlate alla pratica religiosa (a titolo esemplificativo, immobili destinati alla abitazione dei ministri di culto e quelli destinati alla formazione religiosa);
- le pertinenze di edifici di culto, comprese anche le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive. Tali attività non devono essere qualificate come aventi rilevanza economica e non devono essere gestite da soggetti con scopi di lucro; non rientrano pertanto negli interventi finanziabili quelli effettuati su edifici nei cui locali siano svolte attività, ancorché gestite dell'ente religioso, che siano qualificate come lucrative e svolte in forma imprenditoriale.

Art. 2 – Determinazione risorse

1. Le risorse per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1 sono stabilite con Delibera di Consiglio Comunale di recepimento della DAL n. 186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione. Qualora la percentuale sopra indicata venga modificata per effetto di leggi o regolamenti regionali o disposizioni comunali, il presente regolamento si intende automaticamente adeguato.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Soggetti beneficiari sono le confessioni religiose riconosciute tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici dallo Stato Italiano, nonché quelle dotate di personalità giuridica, rappresentative di una comunità locale di credenti, operanti nel territorio del Comune di Gambettola e proprietarie o titolari di altri diritti reali sui beni oggetto di intervento.

2. Per opere della Chiesa Cattolica le richieste sono avanzate, con l'eventuale proposta delle priorità, dalle Autorità Diocesane competenti.

3. Per le confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato Italiano provvedono i rappresentanti ufficiali del culto, presentando la seguente documentazione: atto costitutivo, statuto (se esistente), documento giuridicamente valido attestante il riconoscimento dell'ente religioso richiedente da parte dello Stato Italiano, nonché idonea documentazione attestante la titolarità del medesimo soggetto a rappresentare l'Ente religioso di riferimento.

4. Per le altre confessioni religiose provvedono i rappresentanti ufficiali del culto, presentando la seguente documentazione: atto costitutivo, statuto (se esistente), documento giuridicamente valido attestante il possesso della personalità giuridica, documentazione comprovante il livello di rappresentatività dell'ente nella comunità locale di riferimento, anche in relazione alla consistenza della comunità di fedeli che utilizza il luogo di culto.

5. Annualmente è ammessa una sola domanda per ciascuna confessione religiosa.

Art. 4 – Spese rimborsabili

1. Sono rimborsate le spese documentate per i seguenti interventi, attuati nel Comune di Gambettola, su edifici di culto e relative pertinenze:

- Qualificazione edilizia di cui alla Legge Regionale E.R. 21 dicembre 2017, n. 24, per tale intendendosi interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro scientifico e risanamento conservativo. Tali interventi devono essere finalizzati all'utilizzo e alla tutela del bene immobile e vanno documentati da regolari fatture quietanzate.
- Ristrutturazione urbanistica, definita alla lettera b), comma 4, art. 7 della Legge Regionale E.R. 21 dicembre 2017, n. 24;
- Addensamento o sostituzione urbana, per tale intendendosi gli interventi di cui alla lett. c), comma 4, art. 7 della Legge Regionale E.R. 21 dicembre 2017, n. 24.

2. Sono escluse tutte le spese relative ad arredi, beni mobili o simili. E' esclusa altresì la manutenzione ordinaria, ad eccezione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'art. 7 comma 1 lettera b della LR 15/2013 s.m.i. e gli interventi finalizzati alla messa a norma degli impianti di cui al DM 37/2008 s.m.i.

3. Sono ammesse le spese tecniche di progettazione purché relative ai lavori riguardanti gli interventi sopra descritti.

4. Sono rimborsabili le spese sostenute per interventi in corso d'opera o già conclusi, a condizione che gli stessi siano stati conclusi non oltre-tre anni precedenti a quello di presentazione della domanda. Farà fede la data di fine lavori comunicata, relativa al titolo edilizio di cui al comma successivo. Il medesimo intervento potrà essere proposto in occasione di più avvisi e potrà essere ammesso al contributo solo per la parte in precedenza non finanziata e nei limiti dell'importo massimo erogabile ai sensi del presente regolamento.

5. Potrà essere presentata richiesta di rimborso soltanto relativamente ad interventi edilizi conformi agli strumenti urbanistici e alle norme edilizie, sanitarie, ambientali e paesaggistiche, che siano regolarmente autorizzati o per i quali sia stato presentato regolare titolo edilizio abilitante.

6. L'assegnazione delle risorse è subordinata all'impegno, assunto dai beneficiari con atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento per un periodo non inferiore a 10 anni della destinazione d'uso degli immobili adibiti ad edificio di culto o pertinenza. Gli interessati dovranno sottoscrivere il predetto atto e provvedere alla registrazione e alla trascrizione nei termini di legge e con spese a proprio carico.

Art. 5 – Modalità di presentazione della richiesta di rimborso

1. La domanda dovrà essere presentata in forma di autocertificazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio comunale competente, in cui dovranno essere indicate le informazioni di seguito elencate:

il nominativo del proprietario dell'immobile e del legale rappresentante/presidente della confessione religiosa che richiede il contributo;

la mancata percezione di specifici contributi erogati ad altro titolo da Ente Pubblico/Statale per la realizzazione del medesimo intervento;

indicazione dell'importo complessivo di spesa per il quale si richiede il contributo;

indicazione delle destinazioni d'uso degli immobili oggetto di intervento con riferimento alle funzioni oggetto del presente regolamento;

il riferimento del titolo edilizio abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento;

dichiarazione relativa alla mancanza di debiti di qualunque natura nei confronti dell'Amministrazione Comunale;

2. Alla richiesta dovranno essere allegate le fatture, quietanziate, intestate all'Ente richiedente ovvero a sue articolazioni operative e/o organizzative presenti sul territorio comunale. In caso di soggetto di cui all'art. 3, comma 4, occorre presentare documentazione comprovante il grado di rappresentatività dell'ente.

3. La quietanza è attestata come segue:

- Rimessa diretta/alla consegna della merce/contanti consegna: timbro fornitore+timbro “pagato” oppure “per quietanza”+firma fornitore;
- Contrassegno: attestazione cartacea rilasciata dallo spedizioniere all’atto della consegna oppure attestazione di pagamento mediante bollettino postale successivo alla consegna;
- Bonifico: contabile rilasciata dalla banca contenente l’avvenuto addebito in conto corrente, il fornitore, la data ed il numero del documento di spesa pagato ed il relativo importo;
- Assegno: fotocopia dell’intero documento (parte fornitore+matrice);
- Bancomat/Carta di credito: estratto conto bancario dal quale risulti l’addebito della carta di credito/bancomat.

4. Le fatture dovranno riportare con chiarezza la tipologia di intervento e il bene su cui si è intervenuti.

Art. 6 – Destinazione risorse

1. La somma messa a disposizione è ripartita proporzionalmente tra gli aventi diritto sulla base del punteggio calcolato secondo i seguenti criteri:

- tipo di edificio oggetto dell'intervento:

edificio di interesse storico-architettonico tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 = punti 2

altri edifici = punti 1

- uso dell'edificio:

edificio di culto = punti 3

edifici connessi con gli edifici per il culto nei cui locali siano svolte, in via prevalente, attività correlate alla pratica religiosa = punti 2

altri edifici = punti 1

- tipo di intervento:

restauro e risanamento conservativo = punti 3

ristrutturazione edilizia = punti 2

opere di manutenzione straordinaria = punti 1

Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo

1. Ogni anno, mediante Avviso Pubblico emanato dal Responsabile del Settore competente, viene data comunicazione dell’importo del contributo messo a disposizione nell’anno e dei termini per la presentazione delle istanze.

2. L’Avviso Pubblico sarà affisso all’Albo Pretorio per 30 giorni e reso pubblico tramite il sito web del Comune.

3. Il competente ufficio verifica la conformità delle domande col presente regolamento e richiede, se necessario, elementi integrativi entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

4. Tutte le istanze che non siano state integrate nel termine di 30 gg. dalla data di ricevimento delle richieste di integrazioni dell’ufficio competente, sono escluse dall’assegnazione.

5. L’erogazione del contributi è subordinata all’accertamento dei presupposti e requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal presente Regolamento.

6. Il contributo assegnato ed erogato non potrà superare il 50 % dell’importo complessivo delle spese sostenute relativamente agli interventi ammissibili.

7. Nel caso in cui non pervengano richieste, ovvero qualora le stesse siano tali per cui non si procede all'erogazione dell'intera quota disponibile, la parte non destinata, potrà essere utilizzata immediatamente, finalizzandola ad altri interventi/esigenze con apposita variazione di Bilancio, da effettuarsi entro il 30 novembre.

Art. 8 – Disposizione finale

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

Art. 9 – Trattamento dati personali

1. Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e successive modifiche e del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito dei procedimenti afferenti il presente Regolamento.